

# ROMA

Dipartimento Tutela Ambientale



Dipartimento Tutela Ambientale
- 6 AGO. 2020
Prot. QL 55804

## ORDINANZA DELLA SINDACA

N. **169** del **- 6 AGO. 2020**

LA SINDACA

### PREMESSO CHE:

il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 recante "Norme in materia Ambientale persegue prioritariamente l'obiettivo della prevenzione e della riduzione della produzione di rifiuti;

con Ordinanza n. 153 del 5 agosto 2019 ex art.50, comma 5 del decreto legislativo del 18 agosto del 2000, n. 267 (TUEL), sono state adottate misure volte ad assicurare una temporanea risoluzione alle criticità connesse alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani della città di Roma;

tali misure hanno previsto, nello specifico, il divieto per tutti coloro che non sono residenti nel territorio di Roma Capitale, di conferire nel circuito di raccolta di Roma Capitale rifiuti urbani prodotti nel territorio di altri Comuni e il divieto di utilizzo di sacchi non trasparenti per il conferimento della frazione multimateriale leggero (plastica e metalli) e per la frazione indifferenziata/secco residuo;

con Ordinanza n. 25 del 31 gennaio 2020 è stata prorogata per un periodo di 180 giorni la citata Ordinanza n. 153 del 5 agosto 2019, ormai decorso;

con Decreto Legge del 30 luglio 2020 n. 83 sono state adottate misure urgenti di contenimento dell'epidemia connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;

negli ultimi mesi vi è stato un utilizzo significativo e costante dei dispositivi di sicurezza individuale e collettiva quali mascherine e guanti, indispensabili per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19;

per contenere il diffuso abbandono nel suolo pubblico di tali dispositivi (DPI), con Ordinanza contingibile ed urgente n.103 del 22 maggio 2020, veniva disposto il divieto di abbandono di guanti e mascherine usati nel territorio di Roma Capitale;

nonostante gli interventi messi in atto, allo stato attuale, nel territorio della città di Roma, persiste la condizione di criticità nella gestione dei rifiuti urbani che rende necessaria l'emanazione dell'ordinanza;

**ROMA CAPITALE**  
Segretariato Generale

06 AGO 2020

N. RC/ 21511

### OGGETTO:

Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, comma 5, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), misure atte a contenere la situazione di criticità nella gestione dei rifiuti urbani connesse con la proroga della scadenza della dichiarazione di emergenza sanitaria al 15 ottobre 2020 (D.L. 30 luglio 2020 n. 83)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
RIFIUTI, RISANAMENTI E INQUINAMENTI  
LAURA D'APRILE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
TUTELA AMBIENTALE  
GUIDO CALZA

VISTO:

IL SEGRETARIO GENERALE  
PIETRO PAOLO MILETI

seppure il ricorso temporaneo all'utilizzo dei sacchi trasparenti (non coprenti) ha contribuito ad ovviare a tale situazione di criticità ed emergenza nella gestione dei rifiuti risultano, ancora, diffusi i fenomeni di conferimento irregolare o di abbandono dei rifiuti da parte dei cittadini;

in particolare, in alcune aree del territorio comunale di Roma Capitale si è registrato un anomalo incremento nel conferimento di rifiuti urbani nei cassonetti stradali ubicati nelle zone periferiche confinanti con altri Comuni che, a seguito dell'attivazione del sistema di raccolta "porta a porta", hanno rimosso le postazioni stradali;

si è assistito in modo frequente ad un abbandono indiscriminato e incontrollato di rifiuti sul territorio della nostra Città, riconducibile, in particolare, anche al fenomeno della cd. migrazione degli stessi da parte di cittadini non residenti nel territorio di Roma Capitale;

l'aumento della migrazione nelle zone periferiche determina localmente una caduta di funzionalità del servizio di raccolta, generando una sorta di "punto di accumulazione" che assorbe forza lavoro per ripristinare una situazione sostenibile e decorosa, con ripercussioni sul servizio pianificato negli altri territori cittadini;

è necessario contenere tale fenomeno comportamentale soprattutto in un quadro generale di emergenza sanitaria attualmente in essere;

l'intervenuto aumento dell'utilizzo di dispositivi di sicurezza obbligatorio, per accedere in ogni attività commerciale unitamente alla riapertura dei flussi turistici rende necessario garantire l'ispezionabilità dei sacchi contenenti rifiuti indifferenziati quali, ad esempio, anche i DPI usati;

al fine di evitare un rilevante danno ambientale ed un potenziale rischio per la salute pubblica causato dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, occorre evitare l'abbandono incontrollato dei rifiuti e gli errati conferimenti;

Roma Capitale è impegnata, in stretta collaborazione con AMA SpA, nell'individuare soluzioni operative utili al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19;

AMA SpA ha attivato servizi supplementari di lavaggio stradale con prodotti biodegradanti su strade pubbliche o private aperte al pubblico transito, ricadenti nel territorio di Roma Capitale e servizi dedicati di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti posti in quarantena obbligatoria o in isolamento a seguito dell'esito positivo al tampone per Covid-19;

#### **PRESO ATTO CHE:**

persiste il presupposto secondo cui l'utilizzo di sacchi trasparenti ( non coprenti) contribuisce ad una maggiore responsabilizzazione dei cittadini in tal senso e alla corretta effettuazione della raccolta differenziata, evitando le probabilità di contagio e diffusione e migliorando le quantità da inviare a recupero;

#### **CONSIDERATO CHE:**

si ritiene sussistano le motivazioni per richiedere l'obbligo da parte dei cittadini di utilizzare sacchi trasparenti;

il fenomeno della cd. migrazione dei rifiuti da parte di cittadini non residenti, causando una caduta della funzionalità del servizio di raccolta, determina la conseguente ed inevitabile sofferenza negli altri territori con grave disagio;

gli effetti negativi di tali fenomeni risultano aggravati dalla situazione generale di emergenza sanitaria da Covid-19;

**ATTESO, PERALTRO, CHE:**

l'utilizzo di sacchi non trasparenti (coprenti) per il conferimento delle frazioni secche suscettibili di recupero (multimateriale leggero) e del rifiuto indifferenziato/secco residuo, favorisce gli errati conferimenti diminuendo di fatto i quantitativi avviati effettivamente a recupero;

tali condizioni, tra l'altro, incidono sulla corretta corresponsione del corrispettivo ambientale, previsto nell'ambito dell'accordo ANCI – CONAI;

**RITENUTO, PERTANTO, CHE:**

l'utilizzo di sacchi trasparenti ( non coprenti) contribuisce, da un lato, a mitigare la situazione di criticità e di emergenza determinata dalle riduzioni delle capacità di corretto trattamento e dall'altro, a rendere più efficaci le strategie dell'Amministrazione volte all'aumento della percentuale di raccolta differenziata;

è necessario mettere in atto misure per migliorare la qualità della raccolta differenziata e ridurre i quantitativi di rifiuti indifferenziati determinati da pratiche scorrette dell'utenza, nonché aumentare le condizioni di decoro del territorio di Roma Capitale;

**VISTI**

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, comma 5;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.;

la DCC n. 105 del 12.05.2005;

la Legge n.689/1981 e ss.mm.ii.;

l'Ordinanza Sindacale n.153 del 5 agosto 2019;

l'Ordinanza Sindacale n. 25 del 31 gennaio 2020;

il Decreto Legge del 30 luglio 2020 n. 83

per i motivi sopra espressi,

**ORDINA**

In conformità a quanto dichiarato in premessa:

1. il divieto per tutti coloro che non sono residenti nel territorio di Roma Capitale, di conferire nel circuito di raccolta di Roma Capitale, rifiuti urbani prodotti nel territorio di altri Comuni;

2. il divieto di utilizzo di sacchi non trasparenti (coprenti) per il conferimento della frazione multimateriale leggero (plastica e metalli) e per la frazione indifferenziata/secco residuo.

Gli effetti del presente provvedimento, in coerenza con la sua natura contingibile e urgente, dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni, idonee al superamento delle criticità in essere e, comunque, ad un periodo non superiore a 180 giorni.

L'inosservanza al divieto di cui ai punti 1 e 2 comporta l'applicazione, ai sensi dell'art.7 bis D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, di una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, salva l'applicazione delle sanzioni previste per l'abbandono dei rifiuti, di cui all'art. 255 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

È ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 della L. n. 689/1981.

il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale e, ai fini conoscitivi dell'atto medesimo, ne sarà data pubblicità sul sito internet istituzionale ([www.comune.roma.it](http://www.comune.roma.it)) e attraverso gli Organi di Informazione.

Il presente provvedimento è, altresì notificato, a termini di legge, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, alla Prefettura di Roma, alla Questura di Roma, alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, alla Polizia stradale, alla Polizia provinciale, all'Arpa Lazio, alla Polizia Locale di Roma Capitale e all'AMA SpA, nonché alle ASL interessate, per il tramite della Regione Lazio.

La Polizia Locale di Roma Capitale provvederà alla vigilanza ed al controllo sull'osservanza e sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

LA SINDACA  
VIRGINIA RAGGI  
